

Il risarcimento del “nuovo” danno non patrimoniale e la sua funzione.

Riassunto.

Il risarcimento del danno non patrimoniale ha da sempre posto problemi del tutto peculiari che ne hanno differenziato in modo netto il relativo sistema rispetto a quello del danno patrimoniale. D'altronde il fatto che il sistema del danno non patrimoniale sia un sistema avente caratteristiche del tutto particolari è confermato dalla circostanza che le prime codificazioni ottocentesche non prestavano minimamente attenzione al problema dei danni incidenti su interessi diversi da quelli attinenti alla sfera patrimoniale. L'unico danno che veniva considerato rilevante, infatti, era il danno patrimoniale, in virtù della c.d. concezione paneconomica del diritto privato che ha a lungo caratterizzato il sistema civilistico, compreso, quindi, anche il sistema della responsabilità civile. Il diritto privato era concepito essenzialmente quale sistema posto a tutela di interessi di carattere economico, mentre tutti gli interessi diversi da quelli strettamente patrimoniali, in particolare gli interessi attinenti alla persona, venivano generalmente considerati irrilevanti, destinati a trovare tutela nell'ambito di altri sistemi giuridici, in particolare nell'ambito del sistema del diritto penale. Soltanto in casi eccezionali gli interessi attinenti alla persona potevano assumere rilievo a fini privatistici, ma ciò richiedeva sempre un controllo a monte da parte del legislatore, il quale avrebbe dovuto operare la selezione degli interessi estranei alla sfera patrimoniale suscettibili di essere presi in considerazione anche in ambito civilistico.

In materia di responsabilità civile, ovviamente, questa impostazione aveva notevoli conseguenze, in quanto comportava la tendenziale irrilevanza di tutti quei danni che non producessero conseguenze di carattere patrimoniale. Il danno giuridicamente rilevante, a fini privatistici, era il danno patrimoniale, il danno cioè economicamente misurabile conseguente alla lesione di un interesse di carattere patrimoniale. In sostanza era necessario che l'illecito determinasse un'alterazione in senso peggiorativo della sfera patrimoniale del danneggiato, consistente o nella

diminuzione del valore delle cose appartenenti al suo patrimonio o nel guadagno patrimoniale netto venuto a mancare alla vittima a causa dell'illecito. Questa alterazione, proprio perché incidente sul patrimonio e, quindi, su beni stimabili mediante il riferimento ai valori di mercato, poteva essere misurata e tradotta in denaro, con la conseguente determinazione del risarcimento, il quale avrebbe dovuto garantire alla vittima il ripristino dello *status quo ante*, e cioè il ripristino, in termini giuridici, della situazione esistente prima dell'illecito, attraverso l'attribuzione di una somma di denaro in grado di provvedere al ripiano delle perdite. In questo modo, grazie alla possibilità di misurare l'oggetto del risarcimento alla stregua dello stesso parametro in forza del quale veniva misurato l'oggetto del danno, era possibile instaurare un rapporto di corrispondenza tra le due entità (danno e risarcimento) e parlare di funzione compensativa del risarcimento.

Se, dunque, il danno patrimoniale non determinava problemi particolarmente rilevanti, né sul piano strutturale né su quello funzionale, il danno non patrimoniale, invece, generava notevoli perplessità. Innanzitutto, come detto, prima delle codificazioni novecentesche, l'opinione assolutamente prevalente era nel senso che l'unico danno rilevante a fini privatistici era il danno patrimoniale. Senonché, già con l'entrata in vigore del codice penale attualmente vigente, questa tesi ha dovuto fare i conti col dettato normativo, che, in modo netto, all'art. 185 c.p., sanciva (e sancisce tuttora) l'obbligo di risarcire il danno, anche non patrimoniale, conseguente alla commissione di un reato. La norma, fortemente criticata da una parte della dottrina, venne generalmente interpretata nel senso che il danno non patrimoniale risarcibile in conseguenza del reato fosse il c.d. danno morale, il turbamento d'animo transeunte, la reazione emotiva cui dà luogo il reato e, quindi, un pregiudizio attinente alla sfera del sentire umano, sicuramente non misurabile con i parametri desumibili dal mercato. Quest'ultima circostanza, insieme alla considerazione che la risarcibilità del danno non patrimoniale era prevista da una norma penale, in relazione a fattispecie penalmente rilevanti, sembrava dunque suggerire la possibilità di attribuire al risarcimento del danno morale una funzione prettamente punitiva, volta a dare rilievo più alla sfera del danneggiante che a

quella del danneggiato, al fine di commisurare il risarcimento al grado della colpevolezza del danneggiante. Perciò, era la riprovazione cui dava luogo la commissione di un reato (il quale comporta la lesione di valori aventi rilevanza pubblica) a giustificare la condanna del reo al pagamento di una somma di denaro a favore del danneggiato, in considerazione del patema da quest'ultimo risentito. Il rimedio risarcitorio cui faceva riferimento l'art. 185 c.p. sembrava, così, ancora risultare estraneo alla logica propria del sistema civilistico.

Tuttavia, con il codice civile del 1942, il legislatore, ponendosi lungo il solco già tracciato dal codice penale, sancì espressamente, all'art. 2059, la risarcibilità del danno non patrimoniale nei casi previsti dalla legge, con la conseguenza che, a questo punto, si poneva il problema di inquadrare anche il danno non patrimoniale all'interno del sistema del diritto privato. E dato che il danno non patrimoniale è danno che non incide su beni ed interessi misurabili secondo i parametri del mercato, questo problema si è ben presto tradotto nel problema dell'individuazione dei criteri di quantificazione del danno non patrimoniale e della funzione del relativo risarcimento. Se, infatti, per il danno patrimoniale non c'è dubbio che il risarcimento abbia funzione compensativa, in virtù della misurabilità dell'oggetto del danno e dell'oggetto del risarcimento alla stregua di un identico parametro che consente l'attribuzione al danneggiato di una somma in grado di ripianare le perdite subite, per il danno non patrimoniale, invece, più difficilmente si può parlare di funzione compensativa. I dubbi sui profili funzionali, ovviamente, si traducono in dubbi sui criteri di quantificazione, dato che tra la funzione e il *quantum* del risarcimento vi è un rapporto biunivoco. Inoltre, le incertezze sulla funzione del risarcimento comportavano incertezze anche in merito all'operatività, con riferimento al danno non patrimoniale, del principio per cui il danno risarcibile è soltanto il danno effettivo, nel senso che il risarcimento non può oltrepassare il danno, altrimenti si tradurrebbe in occasione di abusi e speculazioni a carico del danneggiante. Questo principio può operare correttamente soltanto se ed in quanto vi sia un parametro che consenta di instaurare un rapporto di corrispondenza tra danno e risarcimento, quale può essere il parametro del

mercato. In mancanza diventa molto più complesso evitare risarcimenti “ultra-compensativi”.

Queste incertezze, peraltro, in un primo momento, venivano agevolmente superate da una parte della dottrina, con la constatazione che i casi in cui la legge ammetteva il risarcimento del danno non patrimoniale erano ancora soltanto quelli richiamati dall’art. 185 c.p., i casi cioè di danno conseguente alla commissione di un reato. Per cui una parte della dottrina riteneva di poter superare le problematiche poste dall’art. 2059 c.c. parlando di una funzione punitiva del risarcimento del danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale doveva, secondo questa tesi e anche sulla base delle indicazioni emergenti dalla Relazione al re, ritenersi consistente nel danno morale soggettivo e cioè nel turbamento dell’animo conseguente alla commissione di un reato, per cui la funzione del relativo risarcimento non poteva che essere punitiva, in quanto ciò che assumeva rilievo era ancora una volta la riprovevolezza del fatto che aveva cagionato il danno (riprovevolezza testimoniata dalla previsione della sanzione penale che, tra tutte, è la più grave delle sanzioni), per cui, soltanto fatti particolarmente gravi potevano considerarsi in grado di suscitare un turbamento d’animo giuridicamente rilevante e tale da giustificare la condanna al risarcimento. Il risarcimento, dunque, veniva ricondotto alla gravità della colpa del danneggiante e, con una *fictio iuris*, si riteneva che quanto maggiore fosse la colpa del danneggiante tanto maggiore sarebbe stata la sofferenza patita dal danneggiato alla quale parametrare il risarcimento. Al centro del sistema, dunque, era posto ancora una volta il danneggiante e non il danneggiato, dato che ai fini della determinazione del *quantum*, il dato di maggior rilievo era rappresentato dalla colpevolezza del primo.

Non tutta la dottrina era di quest’avviso, in quanto, se alcuni autori si discostava parzialmente da questa tesi ritenendo che il risarcimento del danno non patrimoniale dovesse configurarsi quale pena privata (con le ulteriori difficoltà cui dà luogo questa nozione), altri autori, invece, ritenevano che non vi fosse ragione di distinguere tra funzione del risarcimento del danno morale e funzione del risarcimento del danno patrimoniale e perciò parlavano di funzione compensativa

anche in relazione alle ipotesi richiamate dall'art. 2059 c.c. Altra parte ancora della dottrina, invece, riteneva che la funzione del risarcimento del danno morale fosse una funzione essenzialmente satisfattiva: l'attribuzione di una somma di denaro al danneggiato era volta, secondo questa tesi, a consentire alla vittima dell'illecito di ricrearsi condizioni sostitutive rispetto a quelle alterate dalla lesione. Il risarcimento, dunque, avrebbe rappresentato una consolazione per il male subito dal danneggiato, il quale, grazie alla somma attribuitagli, avrebbe avuto comunque l'opportunità di procurarsi piaceri alternativi in grado di lenire la sua sofferenza.

Anche se quest'ultima tesi dava rilievo preminente alla posizione del danneggiato e non a quella del danneggiante, comunque il presupposto di partenza era sempre la configurazione del danno non patrimoniale come danno morale e, in particolare, come danno morale conseguente alla commissione di un reato. E tuttavia ben presto il legislatore cominciò ad introdurre altre ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale non conseguenti alla commissione di un reato, realizzando così un progressivo distacco della figura del danno non patrimoniale dalla sfera del diritto penale. Soprattutto, però, tra gli anni '70 e gli anni '80, prima la giurisprudenza di merito e poi la Corte Costituzionale delinearono una nuova figura di danno giuridicamente rilevante consistente nel danno biologico, nel danno cioè consistente nella lesione dell'integrità psico-fisica conseguente ad un illecito incidente sul bene della salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32 Cost. Sebbene in una prima fase il danno biologico venne configurato quale danno patrimoniale o, addirittura, quale *tertium geus*, e quindi non venne ricondotto all'art. 2059 c.c., era evidente che la concezione paneconomica del diritto privato cominciava oramai a scricchiolare soprattutto in materia di responsabilità civile e ciò prevalentemente per la progressiva presa di coscienza da parte della giurisprudenza dei principi costituzionali e della loro diretta precettività. Il parametro costituzionale, dunque, cominciava ad entrare sempre più nella valutazione degli interessi in gioco e soprattutto veniva considerato quale parametro al quale adeguare anche la normativa privatistica. Così, ben presto, cominciarono ad emergere altre figure di danno, spesso ricondotte a norme

costituzionali, come il danno alla serenità familiare e il danno da perdita del rapporto parentale, conseguenti alla lesione di interessi tutelati dall'art. 29 Cost. e consistenti il primo nell'alterazione del quieto svolgersi dei rapporti familiari a causa della menomazione subita da uno dei membri del nucleo familiare e il secondo nello sconvolgimento conseguente alla perdita di stretti congiunti. Venne riconosciuto anche il danno alla sfera sessuale, quale danno riflesso consistente nell'impossibilità di intrattenere rapporti sessuali con il proprio coniuge a causa della lesione dell'integrità fisica da quest'ultimo risentita. E, infine, una parte della dottrina elaborò la categoria del danno esistenziale, quale danno consistente nell'alterazione della sfera dinamico esistenziale del danneggiato, ben presto accolta soprattutto dalla giurisprudenza di merito che tuttavia spesso utilizzò questa figura anche per ammettere il risarcimento di danni del tutto irrisori, come il turbamento conseguente all'errato taglio di capelli o alla morte dell'animale di affezione, senza peraltro individuare l'interesse giuridico pregiudicato dall'illecito.

Si cominciò così ad avere ben presto una proliferazione di danni non direttamente riconducibili alla sfera patrimoniale del danneggiato, con il conseguente rischio di passare da un sistema basato sulla tendenziale irrilevanza del danno non patrimoniale ad un sistema basato su premesse esattamente opposte. Si poneva così il problema di procedere ad una sistemazione della categoria del danno non patrimoniale al fine di arginare un eventuale "diluvio di responsabilità". E allo stesso tempo si poneva il problema di individuare la funzione del risarcimento del danno in relazione a tutte queste nuove figure di volta in volta elaborate dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Se, infatti, la tesi della funzione punitiva del risarcimento poteva apparire prospettabile in relazione al danno morale, era sicuramente più complesso evocare una funzione sanzionatoria anche in relazione a figure di danno che non presentavano alcun nesso con il diritto penale.

Si è così arrivati alle sentenze gemelle del 2003 pronunciate dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (le sentenze 8827 e 8828), seguite dalle quattro sentenze pronunciate dalle Sezioni Unite l'11 novembre del 2008 (le sentenze 26972/3/4/5)

che hanno completamente stravolto l'interpretazione tradizionale dell'art. 2059 c.c. sulla base di una nuova interpretazione costituzionalmente orientata.

Il danno non patrimoniale, infatti, è stato inteso come danno conseguente alla lesione di interessi inerenti alla persona di rilievo costituzionale non connotati da rilevanza economica e non più molto semplicemente come danno morale soggettivo. Secondo la Cassazione, ogni qual volta un illecito avente la stessa struttura dell'illecito delineato dall'art. 2043 c.c. incide su un interesse o su un valore inerente alla persona costituzionalmente rilevante, dando luogo a conseguenze pregiudizievoli non valutabili alla stregua del parametro del mercato, si ha un danno patrimoniale risarcibile a norma dell'art. 2059 c.c. nel pieno rispetto della riserva di legge posta da questa disposizione, in quanto le norme costituzionali rappresentano pur sempre uno dei "casi previsti dalla legge", anche se al massimo grado.

E tuttavia, mentre le sentenze gemelle del 2003 avevano ammesso la possibilità di ricondurre all'art. 2059 c.c. così interpretato diverse categorie di danno non patrimoniale, quali il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale (sempre a patto che vi fosse la lesione di interessi di rango costituzionale), invece, le sentenze del 2008, le c.d. sentenze di San Martino hanno nettamente affermato l'unità categoriale del danno non patrimoniale, ritenendo che danno morale, danno biologico e danno esistenziale non sono categorie precettive, ma categorie meramente descrittive, idonee cioè a descrivere, a delineare tipi di pregiudizi tutti riconducibili all'art. 2059 c.c. in quanto conseguenti alla lesione di interessi inerenti alla persona. Secondo il sistema bipolare accolto dal codice civile, infatti, l'art. 2043 c.c. è norma deputata al risarcimento del danno patrimoniale, mentre l'art. 2059 c.c. è norma deputata al risarcimento del danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale è danno conseguenza derivante da un illecito che presenta gli stessi caratteri della fattispecie di cui all'art. 2043 ma che incide su un interesse inerente alla persona. Mentre, però, per la configurabilità del danno patrimoniale è sufficiente che vi sia la lesione di un qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, per cui esso è connotato da atipicità, il danno non patrimoniale è connotato da tipicità,

in quanto è risarcibile soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge o, in mancanza di una previsione espressa, nei casi di lesione di diritti inviolabili della persona (in quanto casi contemplati dalle norme fondamentali della Costituzione idonei a dar luogo ad ipotesi in cui si ha un'ingiustizia costituzionalmente qualificata). Tipicità, d'altronde, non equivale a numero chiuso, in quanto, in virtù dell'art. 2 Cost., il giudice potrà sempre individuare nuovi interessi emergenti dalla realtà sociale che, in quanto attinenti a posizioni inviolabili della persona, possano ritenersi, sulla base degli indici costituzionali, di rilevanza costituzionale. Quando, però, sia stato leso un diritto inviolabile della persona, ai fini del risarcimento del danno, è necessario che ricorrano due ulteriori requisiti: la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto dev'essere inciso oltre una soglia minima, e la serietà del danno che ne è derivato, nel senso che questo deve risultare meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Tuttavia, se da un lato la Corte nega che possano ricondursi all'art. 2059 c.c. categorie precettive di danno non patrimoniale autonomamente rilevanti, dall'altro lato la corte descrive i connotati dei diversi tipi di pregiudizi configurabili nell'ambito dell'art. 2059 e in particolare delinea il danno morale come sofferenza soggettiva in sé considerata (la cui durata e intensità rilevano solo ai fini della determinazione del *quantum*) che non degeneri in patologia, conseguente alla commissione di un reato o alla lesione di un interesse di rango costituzionale, il danno biologico come il pregiudizio conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno esistenziale come il danno derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale e incidente sulla sfera dinamica ed esistenziale della persona del danneggiato. Essendo il danno non patrimoniale categoria unitaria, non sono ammesse duplicazioni risarcitorie e, dunque, non è possibile prendere più volte in considerazione la stessa voce di danno ai fini della determinazione del risarcimento. Ma allo stesso tempo, così come per il danno patrimoniale, anche per il danno non patrimoniale opera il principio dell'integrale risarcimento, nel senso che il giudice deve tener conto di tutte le conseguenze pregiudizievoli che l'illecito ha prodotto sul valore uomo,

senza trascurarne alcuna al fine di determinare la somma che dev'essere liquidata alla vittima della lesione.

Il sistema delineato dalle sentenze di San Martino mirava essenzialmente a porre un argine alla proliferazione di figure di danno spesso scollegate da qualsiasi riferimento all'interesse leso dall'illecito. E' per questa ragione che le Sezioni Unite hanno escluso la rilevanza dei danni c.d. bagatellari introducendo il doppio filtro della gravità della lesione e della serietà del danno affinché possa ammettersi il risarcimento e richiedendo sempre, nei casi diversi da quelli espressamente previsti dalla legge, la lesione di un interesse di rango costituzionale.

Questo sistema, tuttavia, non era privo di incongruenze e di incertezze, le quali piuttosto che risolvere i problemi della categoria del danno non patrimoniale rischiavano di incrementarli. In particolare, la Cassazione negando la precettività delle diverse voci di danno non patrimoniale e la loro autonomia ontologica, aveva finito col negare rilevanza anche al danno biologico che, invece, era figura normativamente prevista dal codice delle assicurazioni. Inoltre la Corte, nel tentativo di evitare duplicazioni risarcitorie, rischiava di dare luogo all'onnicomprensività del danno biologico o, come affermato da parte della dottrina, alla somatizzazione del danno non patrimoniale, nel senso che emergeva a questo punto il rischio che l'unico pregiudizio non patrimoniale rilevante fosse soltanto il danno incidente sull'integrità psicofisica, con la conseguenza che tutte le altre compromissioni della personalità (come la lesione della dignità morale, l'alterazione della sfera esistenziale della persona), finivano per essere inglobate nel danno alla salute.

Infine le Sezioni Unite non si erano minimamente espresse sul problema dei criteri di quantificazione del danno non patrimoniale e sulla funzione del relativo risarcimento. L'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, in linea di principio, avrebbe dovuto comportare l'unitarietà funzionale del risarcimento. Ma questa tesi sembrava smentita dalle stesse Sezioni Unite che avevano analiticamente distinto le diverse voci di danno, lasciando intendere che tra le

stesse vi fossero differenze strutturali le quali non potevano non ripercuotersi sui profili funzionali.

Queste incertezze sono state ampiamente sfruttate dalla giurisprudenza di legittimità successiva, la quale ha progressivamente eroso i principi enunciati dalle Sezioni Unite in materia di danno non patrimoniali, delineando un nuovo statuto in parte più aderente alla complessità del fenomeno. Innanzitutto, nel tentativo di evitare la somatizzazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza successiva ha riaffermato l'autonomia ontologica, sebbene nell'ambito di una stessa grande categoria, del danno morale rispetto al danno biologico, in parte aiutata anche dal legislatore che, con due d.P.R. (37 e 181 del 2009) ha confermato che il danno morale è voce autonoma rispetto al danno biologico anche in considerazione del bene dalla cui lesione esso deriva: il bene della dignità morale, tutelato dall'art. 2 Cost. e da norme sovranazionali. Ebbene, il danno morale non sempre viene assorbito nel danno biologico, in quanto vi sono casi in cui la sofferenza soggettiva in cui si sostanzia il danno morale non è riconducibile alla lesione della salute, ma è piuttosto riconducibile alla compromissione della sfera della dignità umana.

In un secondo momento la giurisprudenza ha riaffermato anche l'autonomia ontologica del danno esistenziale, quale danno conseguente alla lesione di interessi di rango costituzionale e consistente nel totale sconvolgimento della sfera esistenziale della persona foriero di scelte di vita diverse. Anche questo danno, secondo la giurisprudenza, non può ritenersi sempre assorbito nei profili dinamici del danno biologico.

Infine la Cassazione ha precisato che il vero "assioma" del sistema del danno non patrimoniale è il principio dell'integralità del risarcimento del danno, alla luce del quale, dunque, devono essere letti anche gli altri postulati del danno non patrimoniale e, in particolare, il principio dell'unità categoriale e il divieto di duplicazioni risarcitorie. Il principio dell'unità categoriale si traduce, semplicemente, nel dovere del giudice di procedere ad una liquidazione unitaria. Il che presenta notevoli vantaggi pratici, in quanto permette di considerare le varie voci di danno

non patrimoniale in un'ottica d'insieme in modo tale da imputare i concreti pregiudizi in cui si sostanzia il danno non patrimoniale a ciascuna singola voce ed evitare così che essi vengano più volte presi in considerazione. In questo modo si evitano anche le duplicazioni risarcitorie, le quali sono ravvisabili solo quando la stessa voce di danno è stata computata più volte sotto denominazioni distinte meramente formali.

Affinché una voce di danno possa dirsi identica ad un'altra è necessario che sia ad essa corrispondente sia sotto il profilo strutturale che sotto il profilo funzionale. Perciò, dato che la giurisprudenza ha riaffermato l'autonomia ontologica delle diverse voci di danno non patrimoniale, la tesi che sembra più coerente è quella secondo la quale ciascuna di esse (danno morale, danno biologico e danno esistenziale) ha connotati strutturali e funzionali differenti, alla luce dei quali sarà necessario procedere al risarcimento in considerazione, da un lato del principio dell'integrità, dall'altro del divieto di duplicazioni.

Ebbene, il danno biologico è il danno consistente nei postumi patologici della lesione dell'integrità psicofisica della persona. La lesione del bene della salute determina un'alterazione della funzionalità biologica della persona, la quale sarà sempre identica per lesioni dello stesso tipo e costituisce la c.d. componente statica del danno biologico. Questa componente è misurabile mediante i parametri della medicina legale che permettono di tradurre in un valore cardinale la perdita della funzionalità biologica conseguente all'illecito. Si ha, a questo punto, un valore numerico, al quale, mediante un sistema convenzionale, oggi individuato nel sistema tabellare, è possibile far corrispondere una somma di denaro che sarà sempre la stessa per lesioni dello stesso tipo. Perciò il risarcimento di questa componente del danno morale ha funzione compensativa, in quanto attraverso una duplice operazione convenzionale, è possibile instaurare un rapporto di corrispondenza tra oggetto del danno e oggetto del risarcimento.

Allo stesso tempo la lesione della salute determina un danno ulteriore, consistente nella c.d. componente dinamica, la quale si concreta nelle conseguenze

pregiudizievole che la lesione ha sui profili dinamici ed esistenziali della persona, in quanto intrinsecamente connesse alla perdita della funzionalità biologica. Il relativo risarcimento ha dunque funzione solidaristica, in quanto mira ad adeguare equitativamente il *quantum* risarcitorio alla concreta realtà del danneggiato.

Il danno morale, invece, consiste nella sofferenza soggettiva conseguente ad una lesione diretta o indiretta della dignità morale della persona che non degenera in patologia. L'imponderabilità secondo un parametro di riferimento convenzionale che offra una scala di valori omogenea attraverso la quale procedere ad una misurazione obiettiva esclude che si possa parlare di funzione compensativa e fa sì che invece si debba parlare di funzione satisfattiva (quale proporzionalità del risarcimento rispetto all'entità del danno). Il risarcimento viene determinato sulla base di due parametri: la gravità oggettiva dell'offesa (quale grado di coinvolgimento dell'interesse leso, dipendente dal tipo di offesa e dalle condizioni con cui questa ha trovato esplicazione) rilevante ai fini dell'*an* del risarcimento, oltre che ai fini del *quantum* del risarcimento; le condizioni su cui essa ricade (le circostanze su cui ha inciso l'illecito e le condizioni del danneggiante, in particolare sensibilità, età, personalità, ma anche notorietà, condizioni economiche). Tuttavia anche la gravità soggettiva (il grado di colpevolezza del danneggiante) può assumere rilievo ai fini del *quantum* del risarcimento, dando rilievo ad un funzione punitiva che svolgerà un ruolo integrativo (permetterà di incrementare l'entità del risarcimento, in proporzione al grado di colpevolezza del danneggiante) ovvero un ruolo trainante (giustificando, in ragione della riprovevolezza della condotta del danneggiante, il risarcimento di un danno che non consegue alla lesione di un diritto inviolabile e che tuttavia si traduce comunque in patemi e vessazioni ed è normativamente previsto).

Il danno morale, perciò, può essere assorbito nel danno biologico solo quando consiste nella sofferenza soggettiva legata alla condizione patologica in cui viene a trovarsi il danneggiato e non quando, invece, esso segue alla lesione della dignità morale della persona.

Infine il danno esistenziale è il radicale sconvolgimento dell'esistenza foriero di scelte di vita diverse, obiettivamente accertabile in ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri derivante dalla lesione di un diritto inviolabile, a patto che si tratti di una lesione grave che abbia dato luogo ad un pregiudizio serio. Si deve tener conto della gravità oggettiva dell'offesa e delle condizioni del danneggiato, dando prova di quei consistenti cambiamenti dell'assetto relazionale ed esistenziale da cui possa desumersi il danno esistenziale. La funzione del relativo risarcimento è solidaristica nel senso che il risarcimento esprime una forma di solidarietà volta a garantire il reinserimento della persona nel contesto sociale mediante la rimozione dei nuovi ostacoli che si frappongono allo sviluppo della sua personalità.

Se, quindi, il danno esistenziale non è intrinsecamente connesso alla patologia, allora esso non potrà considerarsi assorbito nella componente dinamica del danno biologico ma sarà autonomamente risarcibile. Potrà essere, inoltre, risarcito contestualmente al danno morale quando accanto al patimento determinato dalla lesione della dignità morale del danneggiato (che potrà assumere connotati punitivi qualora si dia rilievo alla condotta soggettiva del danneggiante), vi sia uno sconvolgimento dell'esistenza derivante dalla contestuale lesione di un altro interesse di rango costituzionale.

In questo modo, prestando attenzione a tutti i profili strutturali e funzionali delle varie voci del danno non patrimoniale, il giudice, in considerazione delle circostanze del caso concreto, potrà procedere alla determinazione di un risarcimento che, da un lato, sia integrale, in quanto tenga conto di tutte le compromissioni subite, dall'altro lato eviti duplicazioni indebite, non ravvisabili ogni qualvolta sussista una differenza funzionale o strutturale. Con la conseguenza che l'aspetto funzionale diventa, così, di notevole rilievo per evitare semplificazioni della complessità del fenomeno del danno morale e per garantire anche un fondamento più solido al metodo di calcolo, in modo da evitare arbitrarie disparità di trattamento, nell'ottica della piena tutela della persona umana.